

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché delle disposizioni del Codice civile, una società per azioni con la denominazione

“Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana S.p.A.”

Art. 2 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

1) la gestione dei servizi di tutela, salvaguardia e mantenimento dell'ambiente inteso come ecosistema in tutte le sue componenti;

2) la realizzazione e gestione delle infrastrutture pubbliche per gli enti locali nell'ambito territoriale dei Comuni soci;

3) gli studi, le ricerche, l'assistenza, la consulenza, l'attività di monitoraggio ambientale, la progettazione e l'esecuzione di impianti e opere attinenti i servizi e le finalità di cui ai punti precedenti;

4) la gestione dei servizi energetici quali la progettazione di interventi relativi all'energia elettrica e al gas, nonché la produzione, la distribuzione e la vendita, delle stesse, nelle forme consentite dalla legge;

5) la gestione di laboratori di analisi ambientali, per conto dei comuni soci;

6) lo svuotamento e la manutenzione dei pozzi neri, fossi e canali di scolo, caditoie stradali ed altre simili strutture;

7) lo smaltimento, il trattamento, la trasformazione, il trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi di tutte le categorie nelle varie fasi previste dalla legislazione ivi compresi i fanghi derivanti dai processi depurativi reflui liquidi civili e industriali;

8) studi, analisi, statistiche, rilevamenti, elaborazione dati, inchieste, indagini, ricerche, consulenze tecnico-amministrative, prestazioni di servizi, formazione e promozione di studi, corsi di aggiornamento per conto e nell'interesse dei comuni soci.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale per l'espletamento di servizi pubblici la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali e immobiliari connesse alle attività principali nell'interesse dei comuni soci, società e consorzi a totale capitale pubblico la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal d.l. 395/96 e dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, occasionalmente e con esclusione di ogni

attività finanziaria riservata di cui alle norme previste dalla legge 2.1.1991 n. 1; dal d.l. 3.5.1991 n. 143, convertito nella legge 5.7.1991 n. 197, dal d.lgs. n. 385 del 1.9.1996; compiere tutte le operazioni bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita, la permuta, locazione e conduzione di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti reali immobiliari, tutte le operazioni finanziarie (ad eccezione del leasing attivo) industriali e commerciali opportune; potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo o facendo concedere da terzi le opportune garanzie reali e personali; concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; partecipare a consorzi pubblici deputati a svolgere attività compatibili con l'oggetto sociale della società.

Art. 3 - Sede

La Società ha sede in **Casnigo** (BG).

La Società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, agenzie ed uffici in Italia e all'estero, previa deliberazione dell'organo sociale competente.

Art. 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Art. 5 - Durata

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2190 (duemilacentonovanta). Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente stabilita con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

CAPITALE

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro 9.500.000,00 (*novemilionicinquecentomila*) ed è diviso in n. 9.500.000 (*novemilionicinquecentomila*) azioni da 1 (un) Euro ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e delle altre disposizioni normative in materia.

Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale anche beni in natura e crediti.

Art. 7 - Partecipazione

Ai sensi delle vigenti norme di legge l'intero capitale sociale deve appartenere ad enti pubblici. Non è ammessa la partecipazione di privati o di enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo, congiunto e differenziato" (come definiti dalle successive disposizioni e dalla disciplina normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale) ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla vigente normativa. L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato previsti dal presente atto, dai contratti di servizio e dalle altre deliberazioni eventualmente adottate dall'organismo di controllo.

Art. 8 - Finanziamento soci

I finanziamenti fatti dai soci, da effettuarsi unicamente entro i limiti di legge e quindi secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), si intendono sempre infruttiferi di interessi salvo diversa disposizione espressa dall'assemblea che li delibera o li ratifica.

Art. 9 - Azioni

Le azioni sono nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti, salvi i meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La Società potrà emettere azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

E' esclusa ai sensi dell'art. 2346 Cod. Civ. la materiale emissione delle azioni. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro soci.

Art. 10 - Clausole di Prelazione

Fermo l'inderogabile principio sancito nell'art.7 del presente statuto sociale in ordine al capitale sociale interamente pubblico, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, tutte o parte delle proprie azioni, ovvero i diritti di opzioni sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata R.R. o altro mezzo equipollente, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita o il valore nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 20 giorni dal ricevimento.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, dovranno far pervenire la propria manifestazione di volontà mediante lettera raccomandata R.R. o altro mezzo equipollente, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e contenente la incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni, dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all' offerente e a tutti i soci per mezzo di lettera raccomandata R.R. o altro mezzo equipollente delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Art. 11 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ASSEMBLEA

Art. 12 - Composizione

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purchè non amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Art. 13 - Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della provincia di Bergamo. E' convocata mediante lettera raccomandata R.R. o ogni altro mezzo equipollente e fatta pervenire almeno otto giorni prima a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono valide le assemblee, anche se non convocate ai sensi di legge, quando è presente l'intero capitale sociale e risultano verificate le altre condizioni di legge.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, la stessa può tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

Art.16- Funzionamento assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea:

a) nomina un Segretario anche non socio nel caso in cui non sia stato nominato o nel caso di assenza o impedimento;

b) sceglie, se necessario, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da notaio individuato dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, La regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro.

Le modalità di votazione nelle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono determinate dal Presidente dell'Assemblea.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 17 - Composizione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a cinque.

I membri dell'organo amministrativo:

1) sono eletti dall'Assemblea che ne fissa anche il numero. Il Presidente è nominato dalla assemblea;

2) durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, qualora all'atto della nomina non sia stabilita una più breve durata.

3) possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assemblea che ha proceduto alla nomina, elegge tra i componenti un vicepresidente con funzioni vicarie, che agisce esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad alcun onere aggiuntivo per la società.

Ai componenti del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni dei loro uffici e il compenso globale annuo deliberato ed aggiornato dall'Assemblea.

L'Assemblea può assegnare, con apposita delibera, anche in misura globale a favore dell'organo amministrativo nel suo complesso, una indennità annuale a titolo di spese di rappresentanza. Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più componenti del consiglio di amministrazione, troverà applicazione l'art. 2386 del cod. civ.

Art. 18 — Divieto di concorrenza

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

Art. 19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio si raduna nella sede della società tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si intende svolto nel luogo in cui si trova il Presidente il quale deve essere assistito dal Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con convocazione scritta, inviata con qualunque mezzo idoneo e fatta pervenire almeno sette giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione è fatta pervenire, anche con telegramma o posta elettronica o telefax, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Art. 20 - Poteri

Il Consiglio è investito dei poteri necessari per la gestione della società, con le limitazioni derivanti dai meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato.

Il Consiglio può compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e fatte salve le limitazioni riferite alle prerogative che il presente statuto affida all'organo di controllo analogo, congiunto e differenziato.

Il Consiglio può, oltre a quanto previsto dall'art. 2381 del cod. civ. attribuire deleghe particolari ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, attribuendo la rappresentanza per specifici atti da compiersi nei confronti di terzi, nominare direttore generale e direttori nonché procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti e categorie di atti.

Art. 21 — Firma e rappresentanza sociale

Al Presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti della delega, od a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni volta che non sia deliberato diversamente. Il Presidente, o chi ne fa le veci, inoltre, rappresenta la società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giuridiche ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti.

STRUMENTI DI CONTROLLO

Art. 22 — Controllo analogo, congiunto e differenziato

L'affidamento diretto di servizi pubblici locali alla società potrà essere disposto, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte di soci rappresentanti enti pubblici (di seguito "soci affidanti") relativamente a tutti o alcuni dei settori specificati nell'art. 2.

La società gestisce i servizi a favore dei soci affidanti e nell'ambito dei territori di competenza dei soci stessi.

I soci affidanti esercitano congiuntamente e/o disgiuntamente, i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare:

- Possono convocare gli organi e i dipendenti della società per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali;
- Richiedono periodicamente e comunque almeno 2 volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;
- Effettuano forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidatarie;
- Esprimono il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi pubblici locali.

I soci affidanti esercitano i poteri relativamente ai servizi per i quali hanno deliberato l'affidamento diretto. Ai fini della efficace gestione dei citati servizi gli organi e dipendenti della società rispondono dell'attività svolta agli enti soci.

Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le ordinarie prerogative di azionista della società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso un Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (di seguito "comitato unitario").

I soci non affidanti diretti di servizi pubblici locali possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato unitario. La maggioranza assoluta dei membri del citato comitato può disporre l'esclusione dalla partecipazione a singole riunioni ovvero a fasi di una riunione dei soci non affidatari dandone motivata giustificazione in sede di verbale di ogni riunione.

Art. 23 — Comitato Unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale

Il Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale è formato:

- Da un rappresentante per ogni socio affidante individuato fra il legale rappresentante dell'Ente, Assessore delegato o un Consigliere delegato *pro-tempore* in carica;
- Da un dipendente della Società con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto individuato di volta in volta;

Il Comitato unitario:

- Esercita nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento;
- Esprime il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi pubblici locali;
- Adotta la proposta del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale nonché del rendiconto consuntivo annuale (ove redatti);
- Detta gli indirizzi generali strategici al Consiglio di Amministrazione ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi;
- Designa in modo vincolante i rappresentanti degli Enti pubblici in seno al Consiglio di Amministrazione della società; designa in modo vincolante il Presidente del Consiglio di Amministrazione; detta gli indirizzi per la nomina dei direttori e procuratori della società secondo le modalità stabilite dal presente statuto;
- Effettua audizioni degli organi di vertice della società
- Riceve periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale;
- Coordina i sistemi di controllo di gestione della società.

Il Comitato unitario si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria su richiesta

- Di uno dei soci affidanti
- Del legale rappresentante della Società

Ciascun membro del Comitato unitario può, altresì, indirizzare ad ogni organo di vertice della società, una richiesta scritta in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio pubblico in affidamento.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea previa designazione vincolante del Comitato unitario.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituire presso il Ministero della Giustizia. Nei casi di Legge o laddove deliberato dall'assemblea, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

BILANCIO

Art. 25 - Bilancio d'esercizio

Gli esercizi sociali si concludono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla formazione del bilancio sociale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli eventuali utili di bilancio saranno così ripartiti:

- a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- b) il residuo accantonato a riserva straordinaria per reinvestimento salvo diversa disposizione assembleare

NORME FINALI

Art. 26 - Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea, sentito il Comitato unitario, fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, previa designazione vincolante del Comitato unitario, ed eventualmente alla sostituzione, di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.
2. Le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione sono adottate previo parere obbligatorio e vincolante dell'organismo di controllo analogo, congiunto e differenziato.

Art. 27 - Recesso

Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al Socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il diritto di recesso spetta altresì al socio che abbia manifestato voto contrario in sede di Comitato unitario.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Art. 28 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta

1. La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti degli Enti locali facenti parte della Società.

2. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti degli Enti soci relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

3. Sono fatti salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti agli Enti locali, nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari.

4. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dei successivi contratti di servizio dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo, coordinato e differenziato sulla società da parte degli Enti locali, l'organismo di controllo analogo, congiunto e differenziato, ogni Ente locale o il Presidente del consiglio di amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

5. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.